

9


VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2000, addì 9 del mese di ottobre, in Roma si sono incontrate la FEDARLINEA e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

Le parti si sono riunite per esaminare i temi concernenti la rappresentanza per la sicurezza del personale amministrativo del Gruppo Tirrenia, le sue modalità di esercizio e la formazione di detta rappresentanza.

Premesso che

- la sicurezza dei lavoratori è interesse comune sia delle Aziende che delle OO.SS.;
- il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, rispettivamente agli articoli 18 e 19, disciplina la figure del rappresentante per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e le sue attribuzioni, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di elezione e/o designazione del medesimo;
- le Aziende del Gruppo Tirrenia, esercenti attività di Servizio di Trasporto Marittimo, sono organizzate in un'unica unità produttiva, come definita dall'art. 2, comma 1 - lett. i) del decreto legislativo n. 626/94;
- in relazione alla peculiare articolazione di attività connesse, dette Aziende sono organizzate in alcuni casi in un'unica sede, con uffici decentrati;
- l'accordo interconfederale 22 giugno 1995 ha fissato, per la generalità dei lavoratori cui è applicabile il D. Lgs. n. 626/94, le modalità elettive, le prerogative e le attribuzioni dei rappresentanti alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;



- 12.01.2000 10:00 FILE 0012 00 44243104 NK.031 1.2
- l'accordo 27 gennaio 2000, siglato dalla Fedarlinea, dalla Confitarma e dalle OO.SS FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, ha definito le modalità elettive, le funzioni e le prerogative dei rappresentanti per la sicurezza a bordo delle navi, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,

considerata

- la necessità di assicurare anche per il personale amministrativo del Gruppo Tirrenia adeguate forme di partecipazione dei lavoratori alle problematiche inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

hanno convenuto quanto segue:

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

1. Elezione del Rappresentante per la sicurezza

Presso ogni Azienda viene eletta dai lavoratori al loro interno la Rappresentanza per la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 18, comma 6, decreto legislativo n. 626/94, il numero di rappresentanti da eleggere sarà pari a:

- a) nelle Aziende sino a 200 dipendenti: 1 (1)
- b) nelle Aziende sopra a 200 a dipendenti (Tirrenia):

La articolata diffusione sul territorio delle attività esercite dalla Società Tirrenia, ferma restando la unicità tecnico funzionale della stessa, rende opportuno distribuire per sede centrale e uffici periferici la presenza dei rappresentanti per la sicurezza.


Pertanto, ai sensi dell'art. 18 comma 6 del decreto legislativo n. 626/94, per l'intera Azienda viene stabilito un numero complessivo di 5 rappresentanti per la sicurezza, così distribuiti:

AA

17

20/10

2



Napoli 1
Genova 1
Civitavecchia 1
Palermo (1) 1
Nord Sardegna 1

- (1) Tenuto conto della fisionomia di Gruppo delle aziende cui si applica il presente accordo, in relazione alla presenza nel medesimo stabile degli uffici amministrativi della Società Tirrenia (Ufficio decentrato - Palermo) e Società Siremar, si concorda quanto segue.

La RLS eletta presso Tirrenia (ufficio di Palermo) espletterà il mandato in rappresentanza dei lavoratori delle 2 unità amministrative (Tirrenia-Palermo e Siremar) per i primi 18 mesi della durata triennale del mandato. L'eletto Siremar acquisirà le funzioni di RLS in rappresentanza dei lavoratori Siremar e Tirrenia-Palermo automaticamente per la seconda metà del triennio.

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il/i lavoratore/i che ha/hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Le operazioni elettorali non potranno in ogni caso comportare aggravio di costi per l'azienda.

Il diritto di elettorato attivo spetta a tutti i lavoratori iscritti al libro matricola, esclusi il responsabile, il preposto e i membri del servizio di prevenzione e protezione. Il diritto di elettorato passivo spetta a tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda, esclusi il responsabile, il preposto, i membri del servizio di prevenzione e protezione e i dirigenti. Le Aziende forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo l'elenco completo dei lavoratori cui spettano i suddetti diritti di elettorato attivo e passivo.

La durata dell'incarico è di 3 anni.

Prima della scadenza triennale, il lavoratore eletto cessa dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- 1) rinuncia, formalizzata dal medesimo con lettera raccomandata A/R indirizzata alla Direzione aziendale e, per conoscenza, alle Rappresentanze sindacali aziendali;
- 2) risoluzione del rapporto di lavoro.

Nelle precisate ipotesi di cessazione anticipata dall'incarico, il Rappresentante uscente sarà sostituito, per il tempo necessario a completare il mandato triennale, dal primo dei non eletti.

A) Aziende che occupano fino a 15 dipendenti

Il rappresentante per la sicurezza dell'ambiente di lavoro viene eletto dai lavoratori al loro interno.

Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, i lavoratori dovranno indire un'assemblea, da dedicare esclusivamente alla funzione elettiva.

Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il Segretario della riunione, il quale provvede a redigere il verbale dell'elezione e stilare la graduatoria, risultante dalla consultazione elettorale. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto più voti.

A cura del Segretario, i risultati elettorali saranno proclamati, mediante idonea pubblicità, alla Direzione aziendale e alle RSA.

B) Aziende che occupano più di 15 dipendenti

B.1 Aziende con sede unica.

Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie del presente accordo provvederanno ad indire le elezioni mediante idonea comunicazione alla Direzione aziendale e al personale coinvolto, contenente la data e le modalità delle votazioni.

Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il Segretario elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione e stilare la graduatoria, degli eletti e degli esclusi, risultante dalla consultazione elettorale. Risulteranno eletti, nel limite del numero previsto dall'art. 18, comma 6, decreto legislativo n. 626/94, il lavoratore che ha ottenuto più voti.

A cura del Segretario, i risultati elettorali saranno proclamati, mediante idonea pubblicità, alla Direzione aziendale, alle RSA e ai lavoratori.

4

B.2 Aziende con un'unica sede e uffici decentrati.

Le elezioni dovranno svolgersi simultaneamente presso la sede e gli uffici decentrati.

Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le RSA d'intesa con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie del presente accordo provvederanno ad indire le elezioni mediante idonea comunicazione al personale coinvolto, contenente la data e le modalità delle votazioni.

Presso la sede e presso ogni ufficio decentrato verrà costituito una sezione elettorale.

Per ognuna delle precisate sezioni, i lavoratori provvederanno alla designazione al loro interno del Segretario elettorale che avrà i seguenti compiti:

- a) presiedere alle operazioni elettorali e di scrutinio dei voti, assicurandone la correttezza;
- b) esaminare e decidere su eventuali ricorsi.

L'elezione del rappresentante per la sicurezza ha luogo mediante la votazione dei candidati, riuniti in liste formate a cura delle predette Organizzazioni sindacali.

Il voto è segreto e diretto. La votazione avverrà a mezzo di scheda unica, firmata dal Segretario elettorale e comprendente la lista dei candidati. Il voto sarà espresso mediante la preferenza di un solo candidato, apponendo una croce a fianco del nominativo prescelto. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se essa riporta preferenze plurime e/o se contiene tracce o segni di individuazione.

Esaurita la votazione, il Segretario darà inizio allo spoglio delle schede, al termine del quale provvederà a redigere il verbale dell'elezione ed inviarlo alla Commissione di cui al comma successivo.

Presso la sede centrale dell'Azienda sarà costituita una Commissione elettorale centrale, composta da un membro per ogni rappresentanza sindacale stipulante e/o firmataria il presente accordo, avente il compito di raccogliere tutti i verbali e verificare l'elenco degli eletti e degli esclusi, risultante dalla consultazione elettorale. Risulteranno eletti, nel limite numerico previsto dal presente accordo, i

5

lavoratori che hanno ottenuto più voti nell'ambito di ogni singola sede /ufficio decentrato.

A cura della Commissione, i risultati elettorali saranno proclamati, mediante idonea pubblicità, alla Direzione aziendale, alle RSA e ai lavoratori.

2. Funzioni del Rappresentante per la Sicurezza

L'attività del rappresentante per la sicurezza si svolge nei limiti delle funzioni di cui all'art. 19, comma 1, decreto legislativo n. 626/94.

In relazione alle funzioni attribuite al rappresentante per la sicurezza dalla legge e dal presente accordo, le parti sottolineano che egli dovrà attendere alle medesime con senso di responsabilità e spirito di collaborazione con gli altri soggetti preposti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/94.

2.1 Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.

Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite andranno svolte congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

2.2 Modalità di consultazione

Laddove il decreto 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.

Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.



Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

2.3 Informazioni e documentazione aziendale

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19.

Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2 del decreto 626/94 custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3.

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.

Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale e d'ufficio.

3. **Permessi**

Per lo svolgimento delle funzioni come sopra definite, il rappresentante per la sicurezza avrà diritto a permessi retribuiti nelle seguenti misure:


- Aziende fino a 15 dipendenti:
30 ore annue;
- Aziende oltre 15 dipendenti:
40 ore annue.



Della riunione viene redatto verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.


FILT-CGIL



FIT-CISL



ULTRASPORTI



FEDARLINEA



TIRRENIA

